



Delibera n. **57/2017** del Consiglio di Amministrazione del **24/03/2017**

pag. 1/9

OGGETTO: Convenzione per il rinnovo del Centro Interuniversitario di Magnetismo Naturale "Roberto Lanza" tra l'Università degli Studi di Milano, l'Università degli Studi di Torino, l'Università degli Studi di Parma, l'Università degli Studi di Roma Tre, l'Università degli Studi di Chieti e Pescara e l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo.

N. o.d.g.: 05/01	Rep. n. 57/2017	Prot. n. 9668	UOR: Ufficio Contratti e appalti
------------------	-----------------	---------------	----------------------------------

Nominativo	F	C	A	As
Vilberto STOCCHI	X			
Giovanni Battista BERLONI				X
Francesca CAPODAGLI	X			
Mauro PAPALINI				X
Angela GIALONGO	X			
Stefano PAPA	X			

Nominativo	F	C	A	As
Luciano STEFANINI	X			
Luciana VALLORANI	X			
Michele BUFFALINI	X			
Gianmario Xhemal DOKA	X			
Enzo LAVEGLIA	X			

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Partecipano il Pro-Rettore Vicario Prof. Giorgio Calcagnini e il Direttore Generale Dott. Alessandro Perfetto.

Collegio dei Revisori dei conti			
Nome	Pres.	Ass.g.	Ass.
Dott.ssa Maria Luisa DE CARLI, Presidente		X	
Dott.ssa Gerardina MAIORANO		X	
Dott. Vincenzo GALASSO	X		

Il Consiglio di Amministrazione

VISTA la Legge 9 maggio 1989 n. 168;

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, emanato con D.R. n. 138/2012 del 2 aprile 2012 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 89 del 16 aprile 2012;

VISTO il Regolamento di Ateneo di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo emanato con D.R. n. 276 del 26 giugno 2013;

VISTA la convenzione stipulata in data 1° febbraio 2013, tra le Università degli Studi di Milano, Torino, Parma, Urbino, Roma Tre, Chieti e Pescara per la costituzione del Centro Interuniversitario di Magnetismo Naturale, della durata di quattro anni e ormai conclusa;

VISTA la richiesta dell'Università degli Studi di Milano pervenuta all'Ateneo in data 21 dicembre 2016 per il rinnovo della suddetta convenzione per la durata di sei anni;

CONSIDERATO che il Consiglio del Dipartimento di Scienze Pure e Applicate nella seduta di febbraio 2016 aveva espresso parere favorevole ad un rinnovo della convenzione per ulteriore quattro anni e allo stanziamento della quota annuale di adesione;

VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze Pure e Applicate n. 25/2017 del 2 marzo 2017 di approvazione della proposta di stipula della Convenzione per il rinnovo del Centro Interuniversitario di Magnetismo Naturale "Roberto Lanza";

CONSIDERATO che con la suddetta delibera il Consiglio di Dipartimento di Scienze Pure e Applicate ha deliberato di stanziare la quota annuale forfettaria pari ad € 2.000,00 per quattro anni a carico dei fondi di dotazione del Dipartimento e per due anni sui fondi di ricerca del Dott. Luca Lanci;

VISTA la seduta del Senato Accademico del 21 marzo 2017;



Delibera n. **57/2017** del Consiglio di Amministrazione del **24/03/2017**

pag. 2/9

SENTITO il Direttore Generale;

delibera

- 1) di autorizzare la stipula della convenzione per il rinnovo del Centro Interuniversitario di Magnetismo Naturale "Roberto Lanza" tra l'Università degli Studi di Milano, l'Università degli Studi di Torino, l'Università degli Studi di Parma, l'Università degli Studi di Roma Tre, l'Università degli Studi di Chieti e Pescara e l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo nel testo sotto riportato:

"CONVENZIONE PER IL RINNOVO DEL CENTRO INTERUNIVERSITARIO DI MAGNETISMO NATURALE "ROBERTO LANZA"

- tra l'Università degli Studi di Milano, rappresentata dal Rettore Prof. Gianluca Vago debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del ----- in data-----
- tra l'Università degli Studi di Torino, rappresentata dal Rettore Prof. Gianmaria Ajani debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione in data-----
- tra l'Università degli Studi di Parma, rappresentata dal Rettore Prof. Loris Borghi debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del -----
- tra l'Università degli Studi Roma Tre rappresentata dal Rettore Prof.----- debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del ----- in data-----
- tra l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, rappresentata dal Rettore Prof.----- debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del ----- in data-----
- tra l'Università degli Studi di Chieti e Pescara rappresentata dal Rettore Prof.----- debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del ----- in data-----

premesso che

- le parti, valutata positivamente l'attività sin qui svolta dal Centro Interuniversitario di Magnetismo Naturale ritengono di proseguire nella collaborazione rinnovandone la Convenzione Istitutiva;
- si rende opportuno modificare la Convenzione Istitutiva in adeguamento alla normativa vigente;
- si intende nominare il Centro alla memoria del Prof. Roberto Lanza;
- tutto ciò premesso e considerato;

si conviene e si stipula quanto segue

Tra le menzionate Università, in quanto effettivamente aderiscano, rappresentate dai Rettori che intervengono nella presente convenzione, è rinnovata la Convenzione Istitutiva del Centro Interuniversitario di Magnetismo Naturale (di seguito definito "Centro")

ART. 1 - SCOPO DEL CENTRO

1. Il Centro è un'entità organizzativa, finalizzata allo svolgimento congiunto delle attività successivamente indicate. Non ha soggettività giuridica e il suo funzionamento è normato dagli articoli che seguono.
2. Il Centro ha come scopo:
 - promuovere, sostenere e coordinare ricerche teoriche, metodologiche e applicative di magnetismo delle Rocce su tutto lo spettro delle discipline che vi afferiscono;



Delibera n. **57/2017** del Consiglio di Amministrazione del **24/03/2017**

pag. 3/9

- favorire e coordinare lo sviluppo e il continuo miglioramento di un laboratorio di misura che operi ai più alti standard internazionali;
- provvedere alla formazione di ricercatori altamente qualificati, anche concorrendo all'attività di Dottorati di Ricerca e Scuole di Specializzazione.

3. Il Centro può:

- svolgere programmi di ricerca in collaborazione con centri e/o Dipartimenti e/o Istituti di altre Università italiane e/o straniere, con il C.N.R. e altri enti pubblici e privati di ricerca. Tali programmi sono disciplinati dai contratti e dalle convenzioni di volta in volta pertinenti e sottoposti al controllo degli organi a ciò preposti.
- svolgere, nei settori di propria competenza, attività di consulenza a favore di enti pubblici e privati. Tali attività sono disciplinate dai contratti e dalle convenzioni di volta in volta pertinenti e sottoposte al controllo degli organi a ciò preposti.

4. Il Centro raccoglie risorse prevalentemente all'esterno dell'Università e intende collegare il mondo della ricerca con quello del lavoro, elevando la qualità operativa della ricerca oltre a quella teorica, coinvolgendo laureandi, dottorandi, tecnici, giovani ricercatori.

5. Il Centro perseguirà le proprie finalità in modo non concorrenziale alle finalità istituzionali proprie dei Dipartimenti delle Università aderenti.

ART. 2 - MEMBRI DEL CENTRO

1. Fanno parte del Centro i seguenti Dipartimenti:

- Università degli Studi di Milano, Dipartimento di Scienze della Terra
- Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Scienze della Terra
- Università degli Studi di Roma Tre, Dipartimento di Scienze
- Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, Dipartimento di Scienze Pure e Applicate;
- Università degli Studi di Chieti e Pescara, Dipartimento di Ingegneria e Geologia;
- Università degli Studi di Parma, Dipartimento Scienze Chimiche, della Vita e della Sostenibilità Ambientale.

2. Aderiscono al Centro i membri delle istituzioni convenzionate che ne facciano domanda, nonché (previa approvazione del Consiglio Scientifico) studiosi, cultori o membri di altre istituzioni.

Ai fini della realizzazione dei suoi programmi di ricerca il centro si avvale, con il consenso delle rispettive strutture, del personale e della dotazione dei Dipartimenti, Facoltà e/o Istituzioni aderenti oppure di personale remunerato mediante prestazioni di carattere non continuativo.

ART. 3 - SEDE E GESTIONE AMMINISTRATIVO CONTABILE DEL CENTRO

1. Ai fini organizzativi e amministrativi, il Centro ha sede presso la struttura di afferenza del Direttore in carica.

2. Il Dipartimento sede amministrativa del Centro avrà la responsabilità della gestione amministrativa e contabile del Centro e svolgerà tale attività con proprie risorse umane e strumentali. Gli oneri relativi all'organizzazione del Centro graveranno sulle risorse del Centro stesso.

3. La sede amministrativa può essere modificata previo accordo formale tra tutte le Università convenzionate alla scadenza della Convenzione Istitutiva, nel caso in cui vi sia l'impossibilità del Dipartimento sede di supportare la gestione amministrativa e contabile del Centro.

4. Ai fini della realizzazione dei suoi programmi di ricerca, le parti, previ accordi formali, compatibilmente con le proprie risorse e normative interne e secondo la propria programmazione pluriennale, mettono a disposizione del Centro per il suo funzionamento, per periodi di tempo determinati, personale del loro organico.

5. Il Centro può disporre inoltre di proprie attrezzature e di altri beni mobili, iscritti nell'apposito in-



Delibera n. **57/2017** del Consiglio di Amministrazione del **24/03/2017**

pag. 4/9

ventario del Dipartimento sede amministrativa. In caso di scioglimento, il Consiglio propone la destinazione delle attrezzature ai Dipartimenti afferenti.

Il Laboratorio del Centro ha sede presso il laboratorio di Magnetismo delle Rocce dell'Università di Torino. La strumentazione e le attrezzature ivi conferite dai Dipartimenti aderenti restano di proprietà dei Dipartimenti presso il cui inventario sono iscritte e ad essi saranno restituite in caso di scioglimento del Centro.

ART. 4 - ORGANI DEL CENTRO

1. Gli organi del Centro sono:

- Il Consiglio Scientifico;
- Il Direttore;
- L'Assemblea degli aderenti e dei collaboratori scientifici del Centro.

ART. 5 - IL CONSIGLIO SCIENTIFICO

1. Il Consiglio Scientifico è l'organo di programmazione e indirizzo delle attività del Centro ed è costituito da un rappresentante di ciascuno dei Dipartimenti afferenti al Centro - da individuare esclusivamente tra i professori ordinari, associati e ricercatori sia a tempo indeterminato che a tempo determinato - su designazione dei rispettivi Consigli e nominati dai Rettori.

2. Il Consiglio Scientifico, il cui mandato coincide con quello del Direttore, è nominato con Decreto del Rettore dell'Università dove ha sede amministrativa il Centro, resta in carica per un triennio ed è rinnovabile per non più di due mandati consecutivi.

3. Il Consiglio così costituito designa il Direttore tra i professori ordinari, associati o i ricercatori confermati facenti parte del Consiglio stesso.

4. Il Consiglio può cooptare personalità scientifiche ed esperti nonché rappresentanti di organismi pubblici o privati che collaborino con l'attività del Centro. Tali soggetti partecipano alle sedute del Consiglio scientifico con voto consultivo e non possono essere in numero superiore al terzo dei componenti effettivi del Consiglio.

5. Il Consiglio così costituito ha i seguenti compiti:

- individua, anche in collaborazione con l'Assemblea degli aderenti al Centro, le linee dell'attività scientifica del Centro, ne definisce la traduzione in appositi programmi di ricerca e delibera per quanto di competenza il piano finanziario annuale delle attività del Centro;
- approva, entro due mesi dalla scadenza dell'esercizio, il rendiconto consuntivo ed una relazione sulle attività svolte (da trasmettere alle Università convenzionate), predisposti dal Direttore, sulla base della documentazione relativa all'attività scientifica delle Unità di ricerca; approva inoltre il programma di attività del Centro e il relativo piano di spesa predisposto dal Direttore;
- delibera, per quanto di competenza, sulle questioni riguardanti l'amministrazione dei fondi del Centro;
- formula richieste di finanziamento e dispone, per quanto di competenza, sulla utilizzazione delle attrezzature in dotazione al Centro;
- vaglia e delibera in merito alle richieste di nuove adesioni al Centro;
- indice, alla scadenza del mandato, a condizione che vi siano i relativi fondi, una conferenza scientifica sull'attività del Centro;
- delibera su altri argomenti, sottoposti al suo esame dal Direttore o da almeno la metà dei suoi componenti;
- delibera in merito alla costituzione di nuove unità di ricerca, previa approvazione della proposta da parte delle Università convenzionate e prende atto dei recessi;
- nomina i propri membri e coopta nuovi membri con voto deliberante in sostituzione di quelli



Delibera n. **57/2017** del Consiglio di Amministrazione del **24/03/2017**

pag. 5/9

che, per qualsiasi ragione, vengano meno;

- propone le eventuali modifiche alla Convenzione istitutiva che saranno sottoposte all'approvazione degli organi di governo degli Atenei convenzionati;
- delibera lo scioglimento del Centro e lo comunica agli Atenei convenzionati per gli adempimenti conseguenti;
- prende atto dell'eventuale trasferimento della sede amministrativo-contabile del Centro;
- propone il rinnovo del Centro per i 6 anni successivi, da sottoporre all'approvazione degli organi di governo degli Atenei convenzionati;
- delibera su quanto non è espressamente previsto dalla presente Convenzione ed esercita tutte le attribuzioni che gli sono demandate dalle norme vigenti.

6. Il Consiglio Scientifico è presieduto dal Direttore o, in caso di impedimento o assenza, dal Vice Direttore.

7. Esso si riunisce in via ordinaria, per iniziativa del Direttore, almeno due volte all'anno e, in via straordinaria, quando il Direttore lo ritenga opportuno oppure su richiesta di almeno tre componenti del Consiglio.

8. La convocazione deve essere fatta per iscritto, con l'indicazione dell'ordine del giorno, almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione, salvo in caso di urgenza.

9. I verbali delle riunioni del Consiglio Scientifico sono redatti dal più giovane in ruolo dei docenti componenti il Consiglio medesimo in qualità di Segretario verbalizzante.

10. Per la validità delle adunanze del Consiglio è necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti effettivi; sono esclusi dal computo gli assenti giustificati. È consentita anche la deliberazione per via telematica e comunque attraverso modalità che consentano l'identificazione certa dei partecipanti ed un'effettiva interazione tra i componenti.

11. Le relative deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti. A parità di voto prevale il voto del Direttore.

ART. 6 - IL DIRETTORE DEL CENTRO

1. Il Direttore è nominato con decreto del Rettore dell'Università dove ha sede amministrativa il Centro, previa designazione del Consiglio scientifico.

2. Il Direttore dura in carica un triennio e può essere rinnovato per due volte consecutive.

3. Il Direttore svolge le seguenti funzioni:

- a) rappresenta il Centro nei limiti delle norme vigenti;
- b) convoca e presiede il Consiglio scientifico;
- c) coordina e sovrintende l'attività del Centro ed esercita tutte le attribuzioni che comunque interessano il Centro;
- d) propone al Consiglio Scientifico, prima dell'inizio dell'esercizio, il piano di spesa;
- e) predispone, al termine dell'esercizio, il rendiconto consuntivo nonché una relazione sulle attività svolte dal Centro nell'anno trascorso;
- f) informa annualmente le Università aderenti per quanto concerne sia l'attività svolta sia i programmi di sviluppo futuri;
- g) vigila sull'osservanza della presente Convenzione.

4. Il Direttore del Centro può sottoscrivere solo atti riguardanti le attività normate dalla presente Convenzione e che non comportino oneri economici; ogni altro genere di atto dovrà essere approvato dagli organi competenti del Dipartimento sede amministrativa del Centro.

ART. 7 - L'ASSEMBLEA DEGLI ADERENTI E DEI COLLABORATORI SCIENTIFICI DEL CENTRO

1. L'Assemblea è costituita dal personale docente (professori ordinari, associati, ricercatori, an-



Delibera n. **57/2017** del Consiglio di Amministrazione del **24/03/2017**

pag. 6/9

che a tempo determinato) afferente all'unità di ricerca e da altri docenti dell'Ateneo, assegnisti di ricerca, dottorandi, borsisti, personale tecnico, i cui interessi scientifici vertano sulle tematiche che costituiscono le finalità del Centro.

Le domande di adesione all'assemblea degli aderenti al Centro, corredate da un curriculum vitae scientifico, debbono essere inoltrate al Direttore Scientifico del Centro che le sottopone al Consiglio Scientifico, affinché le vagli.

Il Consiglio Scientifico, per il tramite del Direttore Scientifico, può altresì cooptare personalità scientifiche di chiara fama, cultori della materia o docenti di altri Atenei, anche esteri, non firmatari della convenzione, ma interessati alle tematiche di ricerca, affinché prendano parte ai lavori dell'Assemblea.

2. L'Assemblea è convocata e presieduta dal Direttore del Centro e svolge un ruolo propositivo e consultivo riguardo alle attività del Centro. Essa si riunisce di norma una volta all'anno per valutare l'attività complessiva del Centro e per formulare al Consiglio scientifico eventuali proposte per quanto attiene gli indirizzi di ricerca e di formazione e le iniziative da intraprendere. E' consentita anche la deliberazione per via telematica.

ART. 8 - BENI INVENTARIABILI

1. Il materiale inventariabile concesso in uso al Centro da un dipartimento afferente rimane inventariato presso la struttura di provenienza.
2. Il materiale inventariabile acquistato dal Centro dopo la sua costituzione è iscritto nel registro di inventario del Dipartimento di afferenza del responsabile scientifico del bene.
3. Il Centro potrà ricevere in comodato d'uso gratuito dei beni da parte di soggetti terzi nel rispetto delle normative vigenti.
4. Il Centro può redigere un proprio elenco riepilogativo annuale dei beni acquistati ovvero concessi in uso dai dipartimenti o da terzi al fine di avere una situazione aggiornata dei beni di cui dispone.

ART. 9 - FINANZIAMENTI E AMMINISTRAZIONE

1. Il Centro opera mediante finanziamenti che possono provenire:
 - a. dai contributi eventualmente assegnati dai Dipartimenti e dalle strutture universitarie aderenti al Centro.La manutenzione ordinaria della strumentazione e delle attrezzature del laboratorio sarà finanziata tramite:
 - a. un contributo annuale forfettario da parte dei Dipartimenti aderenti al Centro, trasferito entro il 1 marzo di ogni anno al Dipartimento cui fa capo la gestione amministrativo contabile. Detto contributo è fissato in € 2.000 (duemila) e resterà fisso per tutti i sei anni di vigenza. Ogni struttura stabilisce la voce di bilancio su cui far gravare il contributo stesso;
 - b. da fondi eventualmente conferiti dalle Università afferenti tramite contratti e convenzioni con Enti pubblici e privati, finanziamenti di ricerca provenienti da bandi competitivi, nazionali ed europei e atti di liberalità;
 - c. da fondi provenienti da Enti Pubblici o Privati con destinazione vincolata alle attività del Centro;
 - d. eventuali donazioni e liberalità;
 - e. da contributi assegnati dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, da altri Ministeri, dal Consiglio Nazionale delle Ricerche, da Enti pubblici e privati della Comunità Europea.
2. Le Istituzioni Universitarie che sottoscrivono la presente Convenzione o che aderiscono successivamente si impegnano a contribuire in termini di apporti scientifici alle attività del Centro attraverso il sostegno di specifici progetti. Eventuali contributi finanziari devono essere deliberati



Delibera n. **57/2017** del Consiglio di Amministrazione del **24/03/2017**

pag. 7/9

dai competenti organi delle Istituzioni Universitarie.

3. Il Centro può partecipare a progetti di ricerca nazionali ed europei solo per il tramite delle Università convenzionate in relazione all'effettivo apporto che le Università stesse renderanno disponibili per i progetti.

4. I risultati delle attività di ricerca svolte dal Centro sono attribuiti ai Dipartimenti interessati afferenti alle Università convenzionate in relazione all'effettivo apporto dei Dipartimenti interessati.

5. La gestione dei finanziamenti è affidata all'università in cui si trova la sede amministrativa del Centro. Tutti gli oneri relativi all'organizzazione del Centro gravano sulle risorse del Centro stesso.

ART. 10 - COLLABORAZIONI CON ALTRI ENTI

1. Il Centro può svolgere programmi di didattica, ricerca, formazione in collaborazione con altri Dipartimenti e centri italiani e stranieri.

ART. 11 - MODIFICHE DELLA CONVENZIONE ISTITUTIVA

1. Eventuali modifiche alla presente Convenzione possono essere apportate mediante appositi atti aggiuntivi, su proposta del Consiglio scientifico e con la conseguente approvazione degli organi accademici degli Atenei contraenti, che le approvano secondo i rispettivi Statuti, nel rispetto della normativa inerente i Centri Interuniversitari.

ART. 12 - TUTELA DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE, DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

1. Il Direttore del Centro ha l'obbligo di assicurare il rispetto delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza del lavoro tramite un'attività di coordinamento di tutti i soggetti aderenti al medesimo Centro.

2. Le Università aderenti al Centro sono tenute, per quanto di competenza, a rispettare quanto previsto dalla normativa vigente in tema di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

ART. 13 - VALUTAZIONI

1. L'attività del Centro è sottoposta ogni tre anni a valutazione da parte degli organi Dipartimentali o degli Organi di Governo degli Atenei convenzionati (a gli uni o gli altri a seconda delle norme di funzionamento interno), sulla base di una relazione predisposta dal Direttore del Centro sulle attività svolte nell'ultimo triennio.

ART. 14 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

1. Le Università convenzionate si impegnano a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite dai relativi aderenti al Centro a seguito e in relazione alle attività oggetto del medesimo.

ART. 15 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le Università aderenti si impegnano reciprocamente al trattamento dei dati relativi all'espletamento delle attività del Centro in conformità alle misure ed agli obblighi imposti dal D. Lgs. 30.06.2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii.

ART. 16 - DURATA E RECESSO

1. La presente Convenzione entra in vigore dalla data della stipula ed ha validità di 6 anni, rinnovabili per uguale periodo, con accordo scritto tra le parti, previa approvazione degli Organi di Governo degli Atenei convenzionati, su proposta del Consiglio Scientifico e sulla base di una rela-



Delibera n. **57/2017** del Consiglio di Amministrazione del **24/03/2017**

pag. 8/9

zione circa l'attività scientifica svolta e i risultati conseguiti predisposta dal Direttore del Centro, dopo un'attenta verifica della collaborazione.

È consentito il recesso di ciascuna Università previa disdetta da inviare al Direttore del Centro, e per conoscenza a tutte le altre Università convenzionate, almeno 2 mesi prima della fine dell'esercizio finanziario di riferimento, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero posta elettronica certificata.

Il Direttore sottopone la dichiarazione di recesso alla presa d'atto del Consiglio Scientifico.

L'Università recedente è comunque responsabile del corretto svolgimento e completo adempimento degli impegni già assunti per la realizzazione delle attività del Centro che risultino pendenti al momento della ricezione della comunicazione di recesso, anche se perduranti successivamente alla data di effetto del recesso.

ART. 17 - CASI DI SCIoglimento ANTICIPATO DEL CENTRO

1. Il Centro è sciolto anticipatamente, su proposta del Consiglio Scientifico e previa delibera degli Organi di Governo degli Atenei convenzionati, nei seguenti casi:

- a) per scadenza del termine della convenzione;
- b) anticipatamente, per il venir meno della pluralità delle Università aderenti (riduzione ad uno degli Atenei interessati);
- c) mancanza di risorse finanziarie;
- d) il venir meno della disponibilità della sede amministrativa del Centro e la mancata disponibilità dei Dipartimenti degli altri Atenei convenzionati ad assumersi tale gestione;
- e) venir meno dell'interesse per la ricerca oggetto del Centro;
- f) quando sulla base della valutazione di cui all'Art. 13, gli Organi Accademici ritengano che siano venute meno efficacia ed efficienza o non sia possibile raggiungere le finalità costitutive del Centro.

2. Nessun impegno o contratto potrà essere assunto dopo che il Consiglio Scientifico di scioglimento.

ART. 18 - CONTROVERSIE

1. Per qualsiasi controversia inerente l'attuazione della presente Convenzione è competente in via esclusiva il Foro di Milano.

2. Tutte le eventuali controversie relative alla presente Convenzione, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, che non sia possibile ricomporre in via amichevole, sono devolute alla competenza esclusiva del Tribunale di Milano.

ART. 19 - SPESE

La presente convenzione, in unico originale, è firmata digitalmente ex 24, commi 1 e 2, del Codice dell'Amministrazione digitale (C.A.D.) - Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e sarà registrata in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi dell'articolo 4, tariffa parte II - atti soggetti a registrazione solo in caso d'uso - del D.P.R. n. 131/1986. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte che ne farà richiesta.

L'imposta di bollo (articolo 2 della tariffa, allegato A, parte prima del D.P.R. n. 642/1972), pari ad euro _____ verrà assolta in modo virtuale (autorizzazione dell'Intendenza di Finanza Prot. 3/4390/91 del 14 maggio 1991) dall'Università sede amministrativa che provvederà al pagamento e fornirà alle altre Università la relativa attestazione.

ART. 20 - NORME TRANSITORIE

1. Entro 30 (trenta) giorni dalla stipula della presente Convenzione, i Rettori delle Università ade-



Delibera n. **57/2017** del Consiglio di Amministrazione del **24/03/2017**

pag. 9/9

renti nominano con proprio provvedimento i rispettivi rappresentanti nel Consiglio Scientifico.

2. Entro 15 (quindici) giorni dalla formalizzazione dell'ultima nomina, il membro più anziano in ruolo presso la Sede Amministrativa del Centro dovrà convocare il Consiglio Scientifico che procederà all'elezione del Direttore.

3. Per tutto quanto non disciplinato nella presente convenzione si applicano, in analogia ed ove compatibili, le norme statutarie e regolamentari vigenti presso l'Università sede amministrativa del Centro.

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO
IL RETTORE Gianluca Vago

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO
IL RETTORE _____

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA TRE
IL RETTORE _____

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI URBINO CARLO BO
IL RETTORE Vilberto Stocchi

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CHIETI E PESCARA
IL RETTORE Carmine Di Ilio

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA
IL RETTORE Loris Borghi

2) il Rettore è autorizzato alla stipula del rinnovo della convenzione secondo il testo approvato;

3) di far gravare la spesa relativa alla quota annuale forfettaria di adesione pari ad € 2000,00 per quattro anni a carico dei fondi di dotazione del Dipartimento e per due anni sui fondi di ricerca del Dott. Luca Lanci come deliberato dal Consiglio del Dipartimento di Scienze Pure e Applicate con delibera n. 25/2017 del 2 marzo 2017.

La presente delibera è letta e approvata seduta stante.